

DISCIPLINARE e CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RDO – MEPA acquistinretepa

Procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, in modalità telematica.

Sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	3
Art. 3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PARTECIPANTI.....	3
3.2 CONTRIBUTO ANAC.....	5
Art. 4 CAUZIONE PROVVISORIA.....	6
Art. 5 CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
Art. 6 MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	7
Art. 7 REGIME DEI PREZZI.....	8
Art. 8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	8
Art. 9 CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ.....	8
Art. 10 CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	9
Art. 11 PENALI.....	10
Art. 12 MODIFICA DEI CONTRATTI.....	11
Art. 13 FATTURAZIONI E PAGAMENTI.....	12
Art. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
Art. 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	13
Art. 16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
Art. 17 CODICE ETICO.....	13
Art. 18 CONTRATTO MePA e BOLLO.....	14
Art. 19 NORME FINALI E DI RINVIO.....	14
Art. 20 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - CASI DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
Art. 21 CASI DI ESCLUSIONE.....	14
Art. 22 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15

PREMESSA

ARES Sardegna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. Sardegna 11.09.2020 n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016" cesserà, a decorrere dall'anno 2022 come disposto dall'art. 6 comma 1 della L.R. Sardegna n. 32 del 23.12.2020 e sono istituite, oltre all'ARES (Azienda Regionale per la Salute), otto Aziende Socio Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie oggetto di incorporazione in ARES Sardegna, ciascuna con propria personalità giuridica e che, pertanto, il contratto nascente dalla presente procedura potrà subire modifiche in corso di esecuzione a seguito di detta riforma.

DEFINIZIONI

Stazione appaltante: ARES Sardegna

Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto

Operatore economico - concorrente: partecipante alla procedura d'aggiudicazione

Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 (Art. 1 comma 2 lett b)

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno incluse domeniche e altri festivi

PUNTO DI CONTATTO

RUP: Dott.ssa Daniela Bianco

E-mail: daniela.bianco@aressardegna.it

Supporto RUP: Dott.ssa Roberta Desogus

E-mail: roberta.desogus@aressardegna.it

Tel: 070-6093651

Supporto RUP: Sig. Raimondo Gallo

E-mail: raimondonicola.gallo@aressardegna.it

Tel: 070-6093883

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati esclusivamente attraverso la sezione apposita presente in piattaforma "COMUNICAZIONI", entro e non oltre la data di scadenza fissata dalla presente RDO.

I chiarimenti e le risposte, così come qualsiasi altra notizia riguardante la presente procedura, verranno pubblicati sulla piattaforma nella sezione dedicata "COMUNICAZIONI" alla presente RDO e, pertanto, i partecipanti si faranno carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni.

Art. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di D.M., come meglio descritti e dettagliati negli allegati alla presente RDO.

La durata contrattuale è par a 12 mesi, stabilendo l'effettiva decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto generato dalla piattaforma, fatta salva eventuale aggiudicazione delle forniture oggetto della presente procedura di gara da parte del Soggetto Aggregatore Regionale Sardegna CAT, che potrebbe determinare la risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura. Per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza, a conferma o rettifica di quella eventualmente indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, e l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (RDM), se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007;

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto negli elenchi allegati: CAPITOLATO TECNICO (per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente") ovvero in tutta la documentazione di gara;
- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;
- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso le farmacie ospedaliere delle ASL richiedenti ;
- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PARTECIPANTI

- 1) **Richiesta Amministrativa:** deve essere presentata la documentazione di cui sotto, redatta secondo i fac-simili scaricabili nella sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA e caricando a sistema nell'apposita sezione, un'unica cartella in formato ZIP e firmata in CADES, contenente i singoli documenti richiesti e firmati in PAdES.

SEZIONE A (CADES)
- Comunicazione conto dedicato (PAdES)
- Patto d'integrità (PAdES)
- Dichiarazione aggiuntive (PAdES)
- DGUE (PAdES)
SEZIONE B (CADES)
- Eventuale cauzione provvisoria (obbligatorio se pertinente)
- Eventuale ricevuta di pagamento contributi ANAC (obbligatorio se pertinente)

SEZIONE C (CADES)
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (obbligatorio se pertinente)
- Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi (obbligatorio se pertinente)

*NB: Rinominare la cartella ZIP PATA come in esempio: nome ditta_SEZIONE A **firmare digitalmente in CADES**; Ogni singolo documento deve essere **firmare digitalmente in PAdES***

- 2) **Richiesta Tecnica:** devono essere presentate le Schede Tecniche e Depliant illustrati dei prodotti offerti in gara, caricando a sistema un unico file pdf (firmato digitalmente in PAdES), all'interno della sezione di riferimento:

NB: Rinominare il file come in esempio: nome ditta_schede tecniche

- 3) **Richiesta Economica:** Il concorrente dovrà compilare un file separato per ciascun lotto al quale intende partecipare utilizzando lo schema denominato "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIO" scaricabile nella sezione offerta economica del Lotto e la scheda generata dal sistema.

Nell'offerta economica dettaglio: le ditte dovranno indicare il prezzo a pezzo offerto. (N.B. Inserire un unico prodotto per riga, che potrà essere la prima misura della serie dei prodotti offerti.)

La compilazione di più lotti, nello stesso file comporta l'esclusione dell'offerta!

Nell'offerta economica generata dal sistema: le ditte dovranno indicare il prezzo complessivo offerto per lotto considerando il n. totale dei pz. richiesti e non in base al confezionamento della ditta.

N.B.: Rinominare il fac-simile "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIO" come in esempio: nome ditta_offerta dettaglio

L'offerta economica dettaglio e la scheda generata dal sistema devono essere firmati digitalmente in formato CADES e avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione.

È fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammessi sconti in merce, né proposte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate.

COSTI DELLA SICUREZZA: Si applica l' ESCLUSIONE dell'operatore economico che non indica nell'OFFERTA ECONOMICA i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.

ATTENZIONE: L'esclusione dell'OE si applica anche nel caso in cui viene dichiarato un importo pari a € 0 Trattandosi di elemento essenziale dell'OFFERTA ECONOMICA tale dichiarazione non è sanabile mediante ricorso al Soccorso istruttorio così come stabilito dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Schema riassuntivo:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
SEZIONE A (CADES)		
- Comunicazione conto dedicato (PADES)		
- Patto d'integrità (PADES)		
- Dichiarazione aggiuntive (PADES)		
- DGUE (PADES)		
SEZIONE B (CADES)		
- Eventuale cauzione provvisoria (obbligatorio se pertinente)		
- Eventuale ricevuta di pagamento contributi ANAC (obbligatorio se pertinente)		
SEZIONE C (CADES)		
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (obbligatorio se pertinente)		
- Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi (obbligatorio se pertinente)		
Altri documenti		
DOCUMENTAZIONE TECNICA		
Schede Tecniche e Depliant illustrati dei prodotti offerti in gara (INDICARE SEMPRE IL RIFERIMENTO AL LOTTO E ALLA VOCE) (PADES)		
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		
Offerta economica generata dal sistema	Prezzo totale del lotto	(generata da sistema) (CADES)
Offerta economica dettaglio	Prezzo a pezzo	(fac-simile ALLEGATO) (CADES)

3.2 CONTRIBUTO ANAC

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, accedendo al servizio Gestione Contributi Gara sul portale dell'ANAC www.anticorruzione.it.

Detto pagamento deve essere dimostrato al momento della presentazione dell'offerta di gara.

Per calcolare l'entità della contribuzione si consideri la seguente tabella:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

ARES
 Azienda Regionale della Salute

Sede Legale: Via Piero della Francesca 1
 Città Selargius (CA)
 C.F.: 03990570925
 P.IVA: 03990570925
 Sito internet: www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Struttura Complessa Acquisti di Beni
 Indirizzo mail: sc.acquistibeni@atssardegna.it
 Numero telefonico: 070609

Direttore
 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Art. 4 CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1 Legge 120/2021 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021

Art. 5 CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs 50/2016, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. *In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.*

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura
2. anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.

Art. 6 MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. art. 95, comma 4 lett. b) codice appalti D.lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche e metodiche standardizzate, i cui requisiti minimi sono indicati nella descrizione della fornitura, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto, il prezzo più basso. I LOTTI SONO INSCINDIBILI.

L'ARES si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida e congrua**;
- di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura negoziata sul portale.

Ai sensi dell'art. 58 D.Lgs 50/2016 nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, a tal proposito, lo svolgimento di tutte le attività avverrà, sempre in Seduta Riservata attraverso la piattaforma.

La gara si svolge nelle seguenti fasi:

Accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei modi e termini di cui al portale, apertura e verifica dell'esistenza e della regolarità delle sezioni contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica:

- A. apertura sezione – AMMINISTRATIVA contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del contenuto;
- B. apertura sezione – TECNICA contenente la documentazione tecnica e verifica della regolarità del contenuto; l'autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura.

Valutazione tecnica:

Un apposito gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione di conformità della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche di cui al Capitolato tecnico. A tal fine, agli Operatori Economici partecipanti potrà essere richiesta, in fase di valutazione tecnica, la presentazione di n. 1 campione di ciascuno dei prodotti offerti.

- C. apertura sezione - ECONOMICA contenente l'offerta economica;
formazione della graduatoria di aggiudicazione: l'aggiudicazione andrà a favore dell'Operatore Economico che presenterà, per i lotti oggetto della presente procedura, il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) codice appalti D.lgs 50/2016.

In caso di parità di due o più offerte, ARES SARDEGNA procederà ad effettuare un trattativa migliorativa. In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate secondo le modalità previste dalla piattaforma. (Vedi art. 18 del presente documento).

Art. 7 REGIME DEI PREZZI

Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell'appalto. Dal secondo anno d'appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 1664 1° comma del Codice Civile; l'onere di provare l'entità degli aumenti grava sull'appaltatore; l'onere di provare l'entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica e continuativa, di durata superiore ad un anno, la rinuncia incondizionata alla revisione prezzi, per tutto il periodo di durata contrattuale, comporta, di norma, l'attribuzione di punteggio in gara. In ogni caso, il concorrente è tenuto a dimostrare, nelle giustificazioni dell'offerta eventualmente richieste, di aver tenuto conto delle previsioni del presente comma nel formulare la propria offerta.

Art. 8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La ARES Sardegna, in esito alle operazioni di gara, procederà:

- alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura in capo all'aggiudicatario provvisorio, come previsto nel Codice dei contratti D.lgs. n.50/2016;
- a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all'acquisizione, nei confronti dell'aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia.

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, subordinata alle valutazioni di ARES SARDEGNA connesse al favorevole esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Art. 9 CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità temporale pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero essere esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini della farmacia del Presidio Ospedaliero o Territoriale di competenza, ovvero in altre o più sedi stabilite dall'ARES. La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nelle quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto, descritte nell'ordine stesso, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al centro ordinante (ovvero Farmacia Ospedaliera o Territoriale) e, ove l'ARES Sardegna lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. L'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall'Azienda.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 5 gg. dall'ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che verrà indicato all'atto dell'ordine, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.

Le bolle di consegna devono obbligatoriamente indicare:

ARES
Azienda Regionale della Salute

Sede Legale: Via Piero della Francesca 1
Città Selargius (CA)
C.F.: 03990570925
P.IVA: 03990570925
Sito internet: www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Struttura Complessa Acquisti di Beni
Indirizzo mail: sc.acquistibeni@atssardegna.it
Numero telefonico: 070609

Direttore
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

- luogo di consegna della merce
- numero di riferimento dell'ordine - data dell'ordine
- numero lotto di produzione e codice identificativo dei prodotti inviati

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire che il trasporto, venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti con l'eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.

Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.

Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi, ecc.).

Art. 10 CONTROLLI SULLE FORNITURE

I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto nel presente articolo.

Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato dell'Azienda non esonera l'Impresa dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione al momento dell'utilizzo; pertanto, l'Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull'Azienda il solo onere di corretta custodia.

L'Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dall'invito di gara e dichiarate dall'Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine l'Azienda può anche stipulare convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di Commercio, Industria e Artigianato. L'aggiudicatario, cui deve essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell'Azienda, che l'esito del controllo commissionato dall'Azienda non è corretto.

Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l'Azienda provvederà all'acquisto altrove, addebitando all'Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda a totale rischio dell'Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l'Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.

Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l'Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da legittimare una riduzione del prezzo, l'Azienda, determinato l'ammontare della riduzione, ne darà

comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.

Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l'Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.

L'Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro).

Art. 11 PENALI

Qualora l'appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Non possono essere applicate penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

La singola penale può essere comminata come segue:

- a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:
la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dal Rup se delegato o dall'organo di amministrazione dell'Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
- b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dall'invito di gara in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, qualora l'invito di gara nulla preveda, la misura è dello 0,3 per mille);
- c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.

Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di

penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell'Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 12 MODIFICA DEI CONTRATTI

Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall'esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo o con determinazione dell'Azienda, previa autorizzazione del RUP; nell'autorizzazione il RUP attesta l'esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.

Dopo l'approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell'integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).

Non può essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall'esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.

Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2 del Codice) anche le cessioni e gli affitti d'Azienda o di ramo d'Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice, è sempre possibile per l'Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell'integrazione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del Codice lettere:

- a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni (ad esempio, di estensione), purché le opzioni siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35 del Codice;
- b) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione scritta, nelle forme più opportune, del RUP, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d'appalto; qualora vi sia variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %, la variazione è comunicata con pec, senza necessità di

ulteriore integrazione contrattuale; tuttavia, l'importo di variazioni successiva somma all'importo di variazioni precedenti per la determinazione delle modalità di stipulazione della variazione contrattuale.

In tutte le procedure di acquisizione è sempre prevista l'opzione di proroga di cui al comma 11 dell'art. 106; ai fini della determinazione del valore dell'opzione di proroga (art. 35 del Codice), si considera, di norma, un periodo di 6 mesi. Qualora si debba ricorrere all'opzione per il tempo necessario all'espletamento di nuova procedura d'individuazione del contraente, il Rup avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante; in ogni caso, per il periodo di proroga non è riconosciuta alcuna revisione prezzi.

Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell'appalto. La valorizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d'acquisizione per l'Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.

Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; l'Azienda, anche in vigenza del contratto stipulato in conseguenza dell'aggiudicazione della procedura, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l'aggiudicatario della procedura possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

Art. 13 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate nel presente disciplinare, nel contratto, o nell'ordinativo, l'Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dall'invito di gara, la regolarità dell'obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.

I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F.

I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall'Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG, e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010 (indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).

Le fatture devono essere intestate all'Azienda presso la sua sede legale, con eventuale specificazione dell'Area ordinante.

La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell'ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal disciplinare o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l'Azienda non abbia provveduto e l'Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell'ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.

Per "pagamento della fattura" s'intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verifichino contestazioni

circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l'Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.

Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell'appaltatore verso l'Azienda; nell'ipotesi si debba operare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 1676 del C.C., il debito dell'Azienda è calcolato al netto della compensazione con gli eventuali crediti vantati dall'Azienda nei confronti dell'appaltatore.

Art. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

Pertanto, l'impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Art. 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro di Cagliari.

L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;

1. il titolare dei dati è la struttura procedente dell'ARES Sardegna.

Art. 17 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dall'ARES Sardegna. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario del lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.atssardegna.it

Il regolamento è visionabile e scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti generali del sito aziendale.

Art. 18 CONTRATTO MePA e BOLLO

Il contratto, c.d. “documento di accettazione” generato dal sistema, firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice e con il modello organizzativo di ARES in divenire; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Art. 19 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia, in ordine di priorità: se esistente, alla normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; alla normativa civilistica.

Fino a diversa eventuale previsione di Decreto che recepisca linee guida ANAC, nei casi previsti dall'art. 36, comma 2, lettere a) e b), di norma, sono richiesti e verificati (mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D. Lgs. 50/2016) esclusivamente i requisiti generali dei contraenti, ferma la possibilità di prevedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali qualora le circostanze del caso concreto inducano a ritenerlo necessario (art. 36 comma 5, primo periodo – art. 83 commi 1, 4, 6 e 8 del D.Lgs 50/2016).

Art. 20 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - CASI DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza art. 53 nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016. In base a quanto disposto dall'art. 53 c. 5 lett. a) nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell'offerta.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, a essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Art. 21 CASI DI ESCLUSIONE

Fermo restando le previsioni dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, e le cause di esclusione espressamente previste dal presente Disciplinare, **saranno altresì esclusi dalla presente gara** i Concorrenti che presentino un'offerta:

- a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara;

- b) superiore all'importo posto a base di gara;
- c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;
- d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;
- e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni specificate nel, Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;
- f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, documentazione di gara e relativi allegati, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nei predetti documenti della procedura;
- g) incompleta e/o parziale. Nel caso di offerta per lotto formato da più prodotti, la partecipazione alla gara è consentita, a pena di esclusione, mediante l'offerta di tutti i relativi prodotti richiesti nell'all. 1- descrizione fornitura del presente Disciplinare.

Saranno ulteriormente esclusi dalla gara i Concorrenti:

- 1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- 2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;
- 3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Art. 22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.